

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9

#### **OGGETTO:**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.6TER D.L. 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1-12-2016 N. 225 - NON APPLICABILITA' NEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE.

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	resente
1. BIANCHI PIER LUIGI - Sindaco	Sì
2. RAVETTA FABRIZIO - Assessore	No
3. GUARRERA SALVATORE - Assessore	Sì
m . I. Duzantia	2
Totale Presenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIANCHI PIER LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (cd. Decreto fiscale), pubblicata in G.U. il 2 dicembre 2016, con cui è stata introdotta la definizione agevolata per i «carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016», con un intervento normativo che costituisce a tutti gli effetti un parziale condono, a seguito del quale i contribuenti potranno estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli;

CONSIDERATO che la rottamazione dei ruoli opera ex lege per la sola riscossione coattiva affidata a Equitalia, mentre per le entrate riscosse negli anni dal 2000 al 2016 direttamente da parte dei Comuni o delle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

**VISTO** in tal senso l'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali), il quale dispone che:

- «1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi:
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse»;

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale disposizione, la definizione agevolata che i Comuni potranno introdurre riguarderà quindi tutte le entrate non riscosse dall'Ente locale richiamate dalla normativa nazionale, sia tributarie che non tributarie, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dall'anno 2000 al 2016, in relazione alle quali il contribuente potrà ottenere l'eliminazione delle sanzioni, ove il versamento venga effettuato nei termini e con le modalità che dovranno essere stabilite da parte del Comune;

**CONSIDERATO** che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 L. 24 novembre 1981 n. 689:

**CONSIDERATO** che, a seguito di ricognizione effettuata da parte dei competenti uffici comunali, risulta che, nel periodo dal 2000 al 2016, tutte le partite non pagate hanno formato oggetto di iscrizione a ruolo coattivo, per cui l'eventuale definizione agevolata delle conseguenti cartelle rientrerà nell'esclusiva competenza di Equitalia, in applicazione della procedura dettata dall'art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, senza che il Comune possa intervenire in merito con proprie valutazioni;

**CONSIDERATO** pertanto che la definizione agevolata delle partite iscritte a ruolo coattivo da parte del Comune avverrà sulla base delle disposizioni dettate direttamente dalla normativa statale, che rende possibile per il contribuente aderire alla rottamazione mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017, senza che il Comune possa impedire la definizione agevolata delle proprie entrate;

**CONSIDERATO** che la definizione agevolata potrà comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – la

"rottamazione" dei carichi della riscossione coattiva se, da una parte, potrà consentire introiti più immediati dei crediti iscritti a ruolo e non pagati, dall'altra potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, spesso iscritte a bilancio come residui attivi;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che il Comune debba disporre l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, mentre non prevede l'adozione di alcun provvedimento da parte del Comune nell'ipotesi in cui non sia necessario aderire alla definizione agevolata;

RITENUTO in ogni caso opportuno disporre espressamente che il Comune non accederà alla definizione agevolata, per fornire una corretta informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, nonché ai relativi intermediari fiscali, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che le partite da riscuotere da parte del Comune sono state tutte iscritte a ruolo coattivo, per cui le eventuali richieste di adesione alla definizione agevolata dovranno essere proposte direttamente ad Equitalia, che provvederà alla relativa gestione;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- -responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di confermare, con il presente atto, che il Comune di ROBECCO PAVESE non ha necessità di accedere alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, in quanto tutte le partite da riscuotere da parte del Comune risultano essere state iscritte a ruolo coattivo, per cui le eventuali richieste di adesione alla definizione agevolata dovranno essere proposte direttamente ad Equitalia, che provvederà alla relativa gestione;
- di adottare il presente atto al solo fine di fornire una corretta informazione ai propri contribuenti ed a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, nonché ai relativi intermediari fiscali, così da semplificare anche l'attività dei propri uffici, per chiarire preventivamente che Equitalia costituirà l'unico soggetto abilitato a gestire le eventuali richieste di adesione alla definizione agevolata in relazione a crediti iscritti a ruolo coattivo dallo scrivente Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 6ter D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle entrate locali;
- di dare atto che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente F.to: BIANCHI PIER LUIGI Il Segretario Comunale Firmato digitalmente F.to: UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale firmato digitalme	nte, per gli usi consentiti dalla Legge.
lì,	Il Segretario Comunale UMBERTO FAZIA MERCADANTE



### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

#### **GIUNTA COMUNALE**

ATTO N. 9 DEL 06/02/2017

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.6TER D.L. 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1-12-2016 N. 225 - NON APPLICABILITA' NEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **10-feb-2017** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **25-feb-2017** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 10-feb-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

#### **GIUNTA COMUNALE**

ATTO N. 9 DEL 06/02/2017

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.6TER D.L. 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1-12-2016 N. 225 - NON APPLICABILITA' NEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **10-feb-2017** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **25-feb-2017** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 10-feb-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI

PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.6TER D.L. 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1-12-2016

N. 225 - NON APPLICABILITA' NEL COMUNE DI ROBECCO

PAVESE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 06.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



# DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 9 DEL 06/02/2017

**OGGETTO:** DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO RELATIVA AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.6TER D.L. 22.10.2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1-12-2016 N. 225 - NON APPLICABILITA' NEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE.

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE